



REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

P R E M E S S A

Il regolamento d'istituto è parte integrante del P.O.F. (Piano Offerta Formativa) e comprende in particolare le norme relative a:

- 1 diritti e doveri degli alunni;
- 2 vigilanza e comportamento degli alunni, regolamento dei ritardi, delle uscite, delle assenze, delle giustificazioni;
3. uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 07/06/1995.
Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici"
- TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE
Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297
- STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
D D.P.R. n. 249 del 24/06/1998
DI D.P.R. n. 275 del 08/03/1999
D.I. n. 44 del 01/02/2001
D.P.R.235 del 21/11/2007
CM 01/08/08
DL 137/08

PREAMBOLO

Art. 1 – La comunità scolastica

- 1 La Scuola è luogo di Formazione e di Educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civica, del senso critico e del senso di responsabilità.
- 2 La Scuola è una comunità di dialogo, di esperienza e di maturazione. In essa ognuno, con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio e la formazione alla Cittadinanza.
- 3 La Comunità Scolastica, all'interno di un più ampio sistema di comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso l'educazione alla consapevolezza dei propri diritti, ma anche dei propri doveri, con la giusta valorizzazione del loro senso di responsabilità, della loro equilibrata autonomia individuale, della valorizzazione delle identità di genere.
- 4 La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e si attua

nella libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione collegate alla libertà di insegnamento, garantita dalla Costituzione.

TITOLO I – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 2 – Diritti degli Studenti

1 Lo studente ha diritto ad una formazione professionale e culturale qualificata che rispetti e valorizzi le potenzialità di ciascuno, la sua identità e personalità e che sia aperta alla pluralità delle idee. Le inclinazioni personali ed i talenti originali degli studenti devono essere valorizzati, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e proporre percorsi e attività, di proporre temi di carattere tecnico, scientifico e culturale per realizzare attività e iniziative sia curricolari che extracurricolari.

2 La Comunità scolastica promuove nel contempo il diritto alla riservatezza e la solidarietà tra i suoi componenti.

3 Lo studente ha diritto ad essere informato sulle norme, prassi e decisioni che regolano la vita della scuola.

4 Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della cultura degli studenti stranieri, favorendo una proficua integrazione anche attraverso la realizzazione di attività interculturali.

5 Lo studente ha diritto a partecipare attivamente alla vita della scuola. Ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo virtuoso che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di migliorare il proprio rendimento.

6 La scuola si impegna a porre in essere, tenendo conto dei vincoli posti dalle risorse, le condizioni per assicurare:

7 a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo e didattico di qualità certificata;

8 b) offerte formative aggiuntive ed integrative;

9 c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di insuccesso, ritardo, svantaggio, nonché per la prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;

10 d) sicurezza e salubrità degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti portatori di Handicap;

11 e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica e laboratoriale;

12 f) servizi di sostegno e promozione alla salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 – Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti:

1 a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere con continuità agli impegni di studio.

2 ad avere nei confronti del Capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni rispetto, anche formale, ed in particolare il medesimo che chiedono per se stessi.

3 ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.

4 ad utilizzare correttamente arredi, strutture, macchinari, sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. In caso contrario, oltre alla sanzione disciplinare, sarà applicata una adeguata sanzione economica.

Art. 4 – Infrazioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

a) ritardi o assenze non giustificati;

b) mancanza reiterata del materiale didattico occorrente;

c) non rispetto delle consegne nelle comunicazioni scuola-famiglia;

d) non rispetto delle istruzioni organizzative impartite dal personale della scuola;

e) disturbo delle attività didattiche;

f) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi;

- g) violare la privacy di compagni, degli insegnanti e del personale con riprese video, foto non autorizzate, ecc.;
- h) usare un linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri;
- i) sporcare l'ambiente scolastico, danneggiare materiali, arredi e strutture;
- l) falsificare firme e documenti;
- m) praticare violenze psicologiche o fisiche verso gli altri;
- n) compromettere l'incolumità delle persone o, in generale, compiere reati.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

.art. 5 – Puntualità e correttezza

- A) Gli studenti hanno il dovere e l'obbligo di presenziare con responsabilità, puntualità, continuità e correttezza di comportamento alle lezioni nei precisi termini di tempo per esse previste dall'orario scolastico e di applicarsi con costanza allo studio.
- B) Durante le lezioni gli studenti possono lasciare, per breve tempo, l'aula solo in caso di assoluta necessità, se autorizzati dall'insegnante in classe e, di norma, uno alla volta.
- C) Gli alunni sono tenuti a portare a Scuola l'occorrente per lo svolgimento dei compiti e per seguire le lezioni. Durante le lezioni non è consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari eventualmente portati dagli alunni. Gli allievi sono personalmente responsabili della custodia dei beni (telefonini, denaro, strumenti didattici) portati a scuola. La Scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti facilitati da un' incauta conservazione dei beni di proprietà degli alunni.
 - D) Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la Scuola mette a disposizione. Coloro che provocheranno danni alle attrezzature, al materiale ed alle suppellettili della Scuola saranno tenuti a risarcire i danni.

Art. 6 – Assenze e ritardi

A) La riammissione dopo qualunque assenza avviene mediante attestazione della stessa sull'apposito libretto, firmata da un genitore (o da chi ne fa le veci) o dall'allievo stesso, se maggiorenne. Ogni cinque assenze, ogni cinque ritardi e ogni cinque uscite anticipate l'insegnante che giustifica provvederà a ritirare il libretto e ad inviarlo in segreteria. I genitori, anche degli studenti maggiorenni, sono tenuti ad avvisare di persona, eccezionalmente anche per telefono, di essere a conoscenza del numero delle assenze, degli ingressi od uscite fuori orario del proprio figlio. Nel caso di assenze continuate o saltuarie ma ripetute e di abituale inosservanza dei doveri scolastici, è compito del coordinatore di classe avvertire o convocare la famiglia dello studente.

In caso di astensione collettiva dalle lezioni gli alunni dovranno presentare regolare giustificazione (ad eccezione dei casi stabiliti, secondo le proprie competenze, dal Dirigente scolastico o suo delegato e degli organi collegiali); gli alunni eventualmente presenti a Scuola, hanno comunque diritto a seguire regolari lezioni e non devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.

B) Gli studenti che si presentano in ritardo giustificato alle lezioni sono riammessi in classe previa giustificazione dell'insegnante in servizio all'ora di ingresso.

Gli studenti che si presentano in ritardo non giustificato alle lezioni sono riammessi in classe previo permesso provvisorio rilasciato dal D.S., dal vice D.S. o dall'insegnante in servizio fino al termine dell'ora in corso. Il ritardo dovrà essere attestato da un genitore o da chi ne fa le veci, per gli alunni minorenni, o comunque giustificato il giorno di lezione successivo.

C) L'ingresso fuori orario è ammesso fino al termine della prima ora di lezione.

La giustificazione per l'ingresso successivo alla prima ora dovrà essere corredata da idonea documentazione o dovrà essere presentata personalmente da un genitore anche per gli allievi maggiorenni.

Non sono ammessi più di 10 ritardi per anno scolastico, salvo casi di comprovata necessità.

Il ritardo ripetuto comporterà l'adozione di idonee misure adatte al caso (Titolo 2 Applicazione DPR 248/98).

L'uscita anticipata è ammessa dall'inizio della quinta ora di lezione purché la relativa richiesta sia presentata all'inizio delle lezioni del giorno precedente l'uscita alla Dirigenza scolastica; il DS autorizzerà l'uscita solo in accordo con i docenti delle lezioni coinvolte nell'assenza. Gli allievi minorenni devono essere prelevati da un familiare e, ove non possibile, sarà necessaria l'autorizzazione telefonica. Non sono ammesse più di 10 uscite anticipate ogni anno scolastico, salvo casi di comprovata necessità.

Art. 7 – Colloqui docenti-genitori

I colloqui fra docenti e genitori degli alunni avvengono come stabilito annualmente dal collegio docenti. I docenti possono incontrare i genitori anche al di fuori dell'orario di cui sopra, su richiesta degli stessi e per giustificati motivi.

Art. 8 – Utilizzo dei locali

L'accesso ai locali dell'istituto, la presenza e la circolazione in essi sono permessi agli studenti solo negli orari stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico dalla Dirigenza.

Previa autorizzazione del dirigente scolastico, e compatibilmente con gli orari di servizio del personale non docente, gli allievi possono usufruire dei locali e delle attrezzature della scuola per l'attuazione di gruppi o attività similari. L'utilizzo delle aule e dei laboratori può avvenire se è presente con funzioni di sorveglianza, almeno un docente.

Il consiglio di istituto può concedere l'uso delle strutture e delle dotazioni dell'istituto ad operatori sociali pubblici e realtà produttive del territorio per iniziative di tipo didattico-culturale o attività di formazione tecnico-professionale.

E' fatto divieto a chiunque di affiggere e diffondere all'interno della scuola, manifesti o volantini aventi carattere di propaganda di partiti politici. E' permessa, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'affissione di manifesti a carattere culturale e/o informativo.

Art. 9 - Sorveglianza

Durante l'intervallo gli insegnanti, a turno, per ogni piano e/o settore della scuola, sono impegnati nella sorveglianza all'interno dell'edificio scolastico e nelle sue pertinenze esterne.

Per tutta la durata dell'intervallo i locali adibiti a laboratorio o ad aula speciale devono essere chiusi dall'insegnante che li ha utilizzati nell'ora precedente. Gli allievi possono rimanere nei laboratori od aule speciali solo se nei locali è presente un docente.

Per motivi igienico-sanitari ed in ottemperanza alle norme di legge, è fatto divieto assoluto di fumare in ogni locale della scuola.

TITOLO III: LE SANZIONI

Art. 10 – Le sanzioni

Agli allievi che mancano ai doveri scolastici e contravvengono al presente regolamento e allo statuto delle studentesse e degli studenti con comportamenti scorretti e di disturbo sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

I provvedimenti disciplinari, che devono sempre essere adeguatamente motivati, hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.

- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base

all'ordinamento penale, il dirigente scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.

Costituiscono sanzioni:

- a Richiamo verbale
- b consegne da svolgere a casa
- c ammonizione scritta sul registro di classe
- d sequestro del telefonino o delle altre apparecchiature, il cui uso è vietato, e consegna delle stesse alla famiglia
- e esclusione da attività che si svolgono fuori dall'edificio scolastico (viaggi di istruzione, stages, ecc.)
- f attività educative e di recupero quali: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, ecc.
- g allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni. Tale sanzione, adottata dal Consiglio di classe, è comminata soltanto in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il periodo di allontanamento sono previsti contatti con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
- h allontanamento dalla scuola oltre i 15 giorni. Tale sanzione, comminata dal Consiglio di Istituto, è comminata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
 - a) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (per es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.) oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (per es. incendio, allagamento, ecc.)
 - b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la Scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- i allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico, eventualmente, nei casi più gravi, con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti g), h) e i) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte della scuola, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 11 – Organi competenti ad erogare le sanzioni:

1 Per le infrazioni espresse dalla lettera a) alla lettera d) dell'art. 5, è competente il singolo docente o il dirigente scolastico

2 Per le infrazioni espresse dalla lettera e) alla lettera f), è competente il Consiglio di Classe, nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (per es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di

successiva e conseguente surroga). In particolari casi che, per l'allarme suscitato o il danno provocato, richiedano un intervento tempestivo, qualora non sia possibile riunire immediatamente l'organo competente, il Dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore di classe, previa concertazione con i genitori dell'allievo, se minorenne, e sentito l'allievo se maggiorenne, può adottare, quale provvedimento d'urgenza, da ratificare entro 48 ore in sede dell'organo designato, la sospensione delle lezioni fino a 3 giorni. In ogni caso, andrà salvato il diritto di difesa dello Studente.

3 Per le infrazioni esposte dalla lettera g) alla lettera i) dell'art. 5, è competente il Consiglio di Istituto .

Art. 12 – Procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono erogate a conclusione del seguente procedimento, che dovrà concludersi nel più breve tempo possibile e, di norma, non oltre i 30 giorni dalla contestazione dei fatti:

a. contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico, che potrà avvenire sia in forma orale sia in forma scritta, sia mediante nota di demerito sul registro di classe;

b. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente al quale deve essere consentita l'esposizione esaustiva della propria versione dei fatti, le eventuali ragioni attenuanti, la produzione di prove od elementi a proprio discarico;

c. al termine del contraddittorio, l'organo preposto adotterà la decisione;

1 le ragioni dello studente possono essere espresse sia oralmente sia per iscritto. In casi di gravità o reiterazioni del comportamento scorretto, tali da far presumere possibile l'adozione delle sanzioni di competenza del Consiglio di Classe o di Istituto, le difese dello studente dovranno essere esposte a tali organi.

2 non è possibile irrogare sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola prima di aver sentito anche i genitori;

3 può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività a favore della comunità scolastica o di realtà sociali sul territorio.

Art. 13 – Impugnazioni e organo di garanzia

1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di giorni 10. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

2 Dell'Organo di Garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. E' presieduto dal dirigente scolastico e dura in carica due anni. Il Consiglio di Istituto designa anche i membri supplenti, in numero pari a quello dei titolari, anche per l'eventualità che i titolari siano direttamente coinvolti e pertanto impossibilitati a giudicare serenamente. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza almeno della metà più uno dei componenti e la loro partecipazione al voto. Qualora prima della scadenza decadesse qualche membro, la sostituzione deve avvenire con le stesse modalità sopra indicate.

3 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

4 L'Organo di Garanzia decide anche nel merito delle controversie interpretative nell'applicazione del presente regolamento.

5 Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del presente Regolamento e/o sulle sue concrete applicazioni. Tali reclami devono presentarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione al esso attribuito.

6 La proposta di sospensione spetta al singolo docente per i punti a,b,c,d., al coordinatore di classe unitamente al dirigente scolastico, viste le annotazioni sul registro di classe per i restanti punti.

Art. 14 Procedimento abbreviato e di conciliazione

La seguente procedura di conciliazione, che presuppone l'accordo fra scuola e famiglia, si propone:

- a) di rendere immediatamente applicabile la sanzione laddove sia necessario evitare che nelle more del procedimento, l'intervento sanzionatorio perda la sua efficacia educativa;
- b) di ridurre il contenzioso, prevenendo possibili ricorsi.
 - 1 Verificatasi l'infrazione, il D.S. di propria iniziativa o su istanza del docente coordinatore, convoca l'alunno per sentirne le ragioni e
 - 2 contemporaneamente convoca la famiglia per un colloquio urgente, al quale parteciperanno il D.S. stesso, il docente coordinatore della classe o un suo delegato, gli esercenti la potestà genitoriale;
 - 3 al termine di tale riunione, in accordo fra la scuola e la famiglia, sarà decisa la sanzione da applicare immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile.

Art. 15 Voto di condotta

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente al consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, a causa di particolare e oggettiva gravità del comportamento, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.